



Circolare Speciale **4/2024** Straordinaria pagine: 3

Primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303 il [D.Lgs. 30.12.2023 n. 216](#), in “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, in vigore dal 31.12.2023.

Si riassumono le principali disposizioni.

[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 1

1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando (in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, c. 1 D.P.R. 917/1986), **le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:**
 - a) fino a 28.000 euro: 23%;
 - b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
 - c) oltre 50.000 euro: 43%.
2. Per l'anno 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo D.P.R. 917/1986) è innalzata a 1.955 euro.
3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo (art. 1, c. 1, primo periodo D.L. 5.2.2020, n. 3) è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir), sia di importo superiore a quello della detrazione fiscale spettante (art. 13, c. 1 Tuir) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui sopra.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Art. 2

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri (art. 15, c. 3-bis Tuir), è diminuito di un importo pari a euro 260:**
 - a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir);
 - b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 D.L. 28.12.2013 n. 49);
 - c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, c. 4, quinto periodo D.L. 19.05.2020, n. 34).
2. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bis Tuir).

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova disciplina Irpef

Art. 3

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal 2024, **il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15.04.2024.** Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023 (art. 11, c. 1, Tuir). Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15.05.2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini della pubblicazione sul sito informatico.
3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni 2024 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni (in deroga) per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15.04.2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023 (art. 11, c. 1, Tuir).
4. Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettano entro il termine stabilito, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Art. 4

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in attesa della completa attuazione della delega per la riforma fiscale (art. 6, c. 1, lett. a) L. 14.08.2023, n. 111) e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, **per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9), del codice civile, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta (successivo a quello in corso al 31.12.2023), al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela ([vedi Allegato 1](#)).
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dal 31.12.2023, sono stabilite le disposizioni attuative, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, non si tiene conto delle presenti disposizioni. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le presenti disposizioni.

Abrogazione Ace

Art. 5

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, **è abrogata la disciplina "Ace"** (art. 1 D.L. 6.12.2011 n. 201) e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Entrata in vigore

Art. 7

1. Il presente decreto è entrato in vigore il 31.12.2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).